



COMUNE DI SAMUGHEO

Provincia di Oristano

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 4 del 01/03/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **primo** del mese di **Marzo** nella seduta pubblica **ordinaria** di prima convocazione con inizio alle ore 18:00 presso la sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale di Samugheo, previa notifica di avvisi scritti ai consiglieri.

All'apertura della discussione sull'argomento indicato in oggetto, i seguenti consiglieri risultano

| | | | |
|-------------------|----------|-----------------|----------|
| DEMELAS ANTONELLO | Presente | LOI ANDREA | Presente |
| MURA GIOVANNI | Presente | PALA GIAN-MARCO | Assente |
| OLLA SARA | Assente | LOI MARIO | Presente |
| PATTA BASILIO | Presente | MURA MARIO | Presente |
| FRONGIA MAURIZIO | Presente | LOI SERGIO | Assente |
| BARRA EMANUELA | Presente | FLORE MARIO | Presente |
| ORRU' GIANFRANCO | Presente | | |

Presiede la seduta il Sindaco **Ing. Antonello Demelas.**

Partecipa alla seduta il segretario comunale, dott. Gianfranco Falchi.

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

occorre fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria - IMU - per l'anno 2019, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

dallo schema di bilancio e dalle previsioni di spesa emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate dal Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, la possibilità di diminuire le aliquote di base, al fine preciso di alleggerire la pressione della fiscalità sui cittadini;

si ritiene opportuno approvare, per l'anno 2019, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

| Fattispecie | Aliquota % |
|--|-------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) | 0,35 |
| Aree fabbricabili | 0,50 |
| Altri fabbricati | 0,60 |

sulla base degli incassi IMU 2018, della perdita di gettito derivante dalle disposizioni agevolative contenute nella legge n. 208/2015 nonché delle aliquote sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2019 ammonta a € 250.000,00;

dopo una breve discussione, caratterizzata dagli interventi riportati sinteticamente di seguito:

- il Sindaco espone l'argomento ed illustra la situazione delle seconde case e delle aree fabbricabili, per le quali bisogna pagare l'IMU; comunica che l'esecutivo propone l'abbattimento dell'aliquota rispettivamente al 6 per mille per i fabbricati e al 5 per mille per le aree fabbricabili, sottolineando che si daranno risposte anche a molti cittadini che chiedono l'eliminazione del carattere di area fabbricabile.

- Il consigliere Mario Loi dichiara che il proprio gruppo è d'accordo.

- L'assessore Patta dà atto dell'estrema sensibilità di tutto il Consiglio; inoltre dà atto agli uffici e nel caso di specie al personale che vi opera, del proficuo lavoro svolto, il cui risultato ha contribuito a rendere possibile la diminuzione delle aliquote sino ad ora applicate.

Vista la relazione predisposta dal servizio tributi, contenente i seguenti dati tecnici:

La legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale, la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

l'IMU è disciplinata:

- dall' articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011.

La legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione del 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

la disciplina della materia è contenuta nelle seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- e) il Decreto Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale *"... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ..."*.

In materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di € 200,00, riconosciuta a favore di:

- 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in Legge n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

il Comune di Samugheo, per l'anno d'imposta 2018, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 23/03/20189, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base dell'imposta municipale:

- 1) **aliquota base: 0,70 per cento;**
- 2) **aliquota abitazione principale: 0,35 per cento;**
- 3) **aliquota aree edificabili 0,70 per cento;**

il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 23/05/2014.

Ai sensi dell'articolo 19 del regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

con la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

con la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge;

delibera

di approvare, per l'anno di imposta 2019, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria:

| Fattispecie | Aliquota % |
|--|-------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) | 0,35 |
| Aree fabbricabili | 0,50 |
| Altri fabbricati | 0,60 |

di stimare in € 250.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2019 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di € 76.064,31 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2019 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione palese ad esito unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Ing. Antonello Demelas

Il Segretario Comunale
dott. Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione espresso dal responsabile del servizio interessato:

Dott.ssa Tonina Frongia

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile della proposta di deliberazione espresso dal responsabile del servizio finanziario:

Dott.ssa Tania Carta

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel Sito internet www.comune.samugheo.or.it per quindici giorni consecutivi a partire dal 5.3.2019

Il Segretario Comunale
dott. Gianfranco Falchi